

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

**RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE
MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A. ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE
EX ART. 55 C.P.A. - D.L. 02/07/2010 N. 104**

PER: Maria Antonietta TAMBORINO (C.F.: TMBMNT59H51E815C), nata a Maglie (LE) il 11.06.1959 e residente a Roma alla Via Ettore Artini n. 4 (00158), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro *pro – tempore* - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione - Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186);

- Resistente-

NONCHE' NEI CONFRONTI DI: Francesco Di Girolamo, domiciliato in Magliano de' Marsi (AQ), alla Via Antrosano n. 21 (67062);

-Controinteressato-

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ANCHE CON DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE*, DEI PROVVEDIMENTI:

1) Del Decreto Dipartimentale MIUR 27.03.2019 n. 395 (**doc. 1**) con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale - di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017

(doc. 2) - del concorso per la selezione dei Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).

2) del verbale n. 11 **(doc. 3)** di correzione e di valutazione della prova scritta della Sottocommissione n. 33 istituita presso la Regione Sicilia, nella parte in cui viene attribuita la votazione di 41,00/80 per i quesiti a risposta aperta e di tutti gli atti e/o verbali di protocollo sconosciuto con cui la Commissione ha attribuito alla ricorrente il punteggio di 0,00 punti al quesito numero 5) ed ha conseguentemente dichiarato la stessa non idonea all'ammissione alla prova orale;

3) della scheda di valutazione **(doc. 4)** della ricorrente, nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 59,00/100 quale totale della prova scritta e non risulta attribuita alcuna votazione al quesito numero 5);

4) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati in quanto lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati, nella parte in cui non ha previsto la funzione "Autosave", determinando la mancata automatica registrazione delle risposte e, conseguentemente, la loro omessa valutazione;

5) del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;

6) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;

7) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito

internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;

8) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;

9) del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;

10) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna;

11) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*;

12) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);

13) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;

14) del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);

15) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);

16) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;

17) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative della ricorrente, quale candidata al corso-concorso *de quo*.

Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso *de quo* non ancora pubblicata.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno:

- in via principale, previo accoglimento dei motivi di ricorso, disporre l'annullamento del Decreto Dipartimentale MIUR 27.03.2019 n. 395 impugnato nella parte in cui esclude la ricorrente dalla partecipazione alle prove orali del concorso per Dirigenti Scolastici nelle Istituzioni Scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

- sempre in via principale, ordinare alla P.A. di procedere alla riammissione della ricorrente, anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in

oggetto, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- In data 27.03.2019 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicava il Decreto Dipartimentale n. 359/2019 con cui rendeva noto l'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale per la procedura concorsuale indetta con D.D.G. del 23.11.2017 per la selezione di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni Scolastiche statali.
- La prova scritta prevista dal Bando consisteva, a norma dell'art. 8, nella formulazione di *“cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera”* ai quali la Commissione attribuiva *“un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. **I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale**”*.
- La Sottocommissione aveva dunque a disposizione 100 punti complessivi per la valutazione della prova scritta.
- La ricorrente, in qualità di docente avente i requisiti generali di ammissione al concorso previsti dall'art. 3 del bando, sosteneva la prova scritta ai sensi dell'art. 8.
- All'esito della prova di concorso veniva pubblicato il compito svolto dalla docente **(doc. 5)** unitamente alla griglia di valutazione, dalle quali emergeva chiaramente che l'ultimo quesito oggetto della prova scritta, pur se svolto in maniera completa, non veniva salvato dal sistema.
- La Prof.ssa Tamborino rispondeva alle seguenti domande, alle quali veniva assegnato il punteggio ivi indicato:

DOMANDA 1: *“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di*

referimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: coordinamento delle attività degli organi collegiali nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del Piano triennale dell'offerta formativa". **punti 10,00.**

DOMANDA 2: *"Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del Dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: procedure di individuazione di personale esperto, sia interno che esterno all'Istituzione scolastica, per l'attuazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa:* **punti 10,00.**

DOMANDA 3: *"Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?"*: **punti 10,00.**

DOMANDA 4: *"Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: raccordo tra l'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa e la gestione amministrativo-contabile dell'Istituzione scolastica autonoma":* **punti 11,00.**

DOMANDA 5: *"Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo":* **punti 0,00.**

- La prova scritta veniva completata dai quesiti in lingua straniera per i quali la ricorrente otteneva il punteggio di 18/20.
- Alla ricorrente veniva pertanto riconosciuta una votazione per i quesiti a risposta aperta pari a 41,00/80 punti, **erroneamente calcolata sulla base dei soli primi quattro quesiti che**, unitamente al punteggio di 18/20 ottenuto per le domande in lingua straniera, determinavano il totale di 59,00/100 punti, che le impedivano dunque di accedere alla prova orale.
- Ebbene alla ricorrente, che aveva presumibilmente ottenuto dallo svolgimento della prova scritta i punteggi utili per poter accedere alla prova orale, veniva attribuita una votazione non rispondente all'elaborato complessivamente considerato, causata da un errore tecnico derivante dall'errato funzionamento del sistema informatico.
- A ben vedere, infatti, si evidenzia che l'illegittimità che si è verificata nel caso di specie ha inciso in modo determinante sul buon esito della prova scritta, non consentendo alla Prof.ssa Tamborino il raggiungimento del minimo di 70 punti per l'accesso alla prova orale.
- Difatti, come già esposto, la ricorrente rispondeva a tutti i quesiti prescelti, ottenendo i seguenti punteggi:
Domanda 1: 10,00;
Domanda 2: 10,00;
Domanda 3: 10,00;
Domanda 4: 11,00;
Domanda 5: 0,00.
- Come avrà modo di notare il Collegio adito, la risposta alla domanda n. 5) non risulta salvata, non apparendo sul sistema messo a disposizione della docente il relativo contenuto di quanto correttamente elaborato in sede di prova scritta.
- La prova di tanto, viene fornita al Collegio mediante la produzione della scheda di valutazione contenente i punteggi assegnati alla ricorrente, da cui risulta che la

stessa conseguiva, in merito all'ultimo quesito, il voto di 0,00 punti e che la relativa domanda non risulta salvata.

- Ovviamente, a seguito di tali malfunzionamenti, la votazione conseguita dalla Prof.ssa Tamborino veniva gravemente compromessa, risultando inferiore al minimo di 70/100 previsto dal bando per il superamento della prova.
- Infatti, risulta evidente che alla ricorrente sarebbe bastato conseguire, in relazione all'ultimo quesito, un punteggio equivalente a quelli ottenuti nella restante parte dell'elaborato per poter accedere alla prova orale, in considerazione soprattutto delle ottime votazioni complessive della prova scritta, che le avrebbero senz'altro consentito l'accesso alla prova di cui all'art. 9 del Bando senza alcuna difficoltà.
- Sono infatti palesi l'impegno e le conoscenze professionali della Prof.ssa Tamborino, la quale conseguiva le ottime votazioni di 10,00, 10,00, 10,00 e 11,00, unitamente al punteggio di 18/20 per i quesiti di lingua straniera.
- L'odierna ricorrente ha subito un grave pregiudizio dal malfunzionamento del sistema, che ha determinato infatti la mancata attribuzione di un valido punteggio ad un quesito correttamente svolto dalla candidata, in contrasto con le regole poste a fondamento della correzione degli elaborati. E' infatti noto che, nella valutazione della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, la Commissione ha l'obbligo di seguire pedissequamente una serie di criteri tassativamente predeterminati, **mediante assegnazione di un punteggio minimo di 4 e massimo di 16** per ogni singola risposta correttamente fornita.
- In virtù delle eccellenti prove effettuate e degli ottimi risultati ottenuti dalla Prof.ssa Tamborino, come comprovato dagli atti versati in tale sede, l'attribuzione di un valido ed effettivo punteggio avrebbe senz'altro consentito alla candidata l'accesso alla successiva prova orale.
- A conferma di ciò, devono essere analizzati i criteri dettagliati forniti in relazione a tali valutazioni, indicati nella Griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta, elaborata sulla base dei parametri indicati nel Quadro di riferimento richiamato.

- È evidente che la griglia di correzione di riferimento, predisposta sulla base dei criteri indicati nel “*Quadro di riferimento della prova scritta*” redatto dal Comitato Tecnico-scientifico (**doc. 6**), prescrive che la Commissione era tenuta a rispettare, **in ogni caso di risposta data**, l’attribuzione di un determinato punteggio che, a seconda del livello di preparazione del candidato, **varia da un minimo di 4 punti**, aumentando progressivamente **sino a 8, 12 e 16 punti** a seconda della esaustività della risposta fornita.
- Bisogna inoltre precisare, come reso noto dalla suddetta scheda, che “*i punteggi possono assumere forma decimale*”.
- Occorre premettere che, in presenza di un procedimento tenuto con modalità telematiche, è obbligo dell’Amministrazione permettere il corretto espletamento delle prove, garantendo che il sistema informatico risulti funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova, condizione che nel concorso oggetto della presente controversia è stato del tutto carente, viste le numerose illegittimità ivi riscontrate.
- Ciò ha determinato una ingiusta ed evidente penalizzazione per la Prof.ssa Tamborino, alla quale non veniva attribuita la valutazione relativa ad una domanda alla quale aveva fornito una corretta ed esaustiva risposta.
- Essendo dunque il punteggio massimo a disposizione della Commissione per ogni domanda a risposta aperta di 16 punti, la ricorrente avrebbe potuto facilmente raggiungere la soglia di 70/100 nel caso in cui le fosse stato riconosciuto e sommato il punteggio relativo al quesito che è stato illegittimamente non valutato, soprattutto in considerazione delle ottime votazioni conseguite nell’elaborato complessivamente considerato.
- Il grave danno e il pregiudizio sofferti dalla ricorrente giustificano la presente domanda cautelare diretta a chiedere a questo Ill.mo Collegio l’ammissione con riserva della Prof.ssa Tamborino alla prova orale del concorso, con contestuale richiesta di ordinare alla Commissione la ripetizione della prova scritta, anche soltanto in relazione alla risposta non salvata dal sistema informatico con la

somministrazione di una domanda che, se pur differente da quella non valutata, risulti conforme all'obiettivo perseguito dall'Amministrazione.

- La ricorrente, pur essendo in possesso di tutti i titoli richiesti dal bando per l'espletamento delle prove concorsuali e pur avendo svolto la prova scritta in modo più che soddisfacente ottenendo ottime votazioni, riscontrava drammaticamente **di non poter accedere alla prova orale** del concorso per Dirigenti Scolastici nelle Istituzioni Scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, e dunque di venire inevitabilmente esclusa dal concorso, senza poter sostenere il colloquio, con grave pregiudizio dei suoi diritti.

DIRITTO

1) ILLEGITTIMITA' DELLE VOTAZIONI ATTRIBUITE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N.241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL C.D. DOVERE DI SOCCORSO PROCEDIMENTALE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA.

La ricorrente è stata illegittimamente esclusa dalla prova orale, per motivi attinenti al difetto di funzionamento del software fornito in sede di svolgimento della prova scritta.

L'Amministrazione ha tenuto un comportamento scorretto e in violazione del cd. "dovere di soccorso procedimentale" di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990.

Sul punto, si è recentemente espresso il TAR Lazio che, con sentenza n. 551/2019 (**doc. 7:** Sentenza TAR Lazio n. 551/2019), ha affermato che, nell'ambito di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, l'Amministrazione non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/90, in quanto attività doverosa da parte della P.A.

In tal senso e su una questione analoga si è espresso anche il Tar Puglia, nel senso di sostenere che *"nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che*

*abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata **“la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche”** e che **“pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”** (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).*

Infatti, come già sostenuto dalla Giurisprudenza amministrativa, *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, **non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti**”* (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

È evidente che, nel caso di specie, sono state illegittimamente poste a carico della Prof.ssa Tamborino una serie di disfunzioni del sistema informatico, che hanno prodotto una grave lesione dei diritti della ricorrente, consistente nel mancato riconoscimento del punteggio relativo ad una domanda per la quale la docente aveva fornito una valida risposta.

Ne deriva dunque che, come sostenuto ampiamente dalla più recente e consolidata Giurisprudenza sul punto, *“pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati” l’Amministrazione non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 e dall’obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico” (doc. 8: Sentenza TAR Lazio n. 5867/2019).*

Alla Prof.ssa Tamborino non è stata infatti consentita la partecipazione alla prova orale del concorso per meri motivi di ordine tecnico dipendenti esclusivamente dall’errato funzionamento dei software informatici, che le hanno impedito di dimostrare completamente le sue comprovate competenze e capacità professionali.

Il malfunzionamento del sistema determinava la mancata attribuzione al quesito n. 5) del punteggio, in contrasto con quanto indicato nel *“Quadro di riferimento della prova scritta”* pubblicato in data 12.12.2018 e tenuto conto degli ottimi risultati raggiunti dalla ricorrente nelle altre risposte, posto che la Commissione avrebbe dovuto valutare gli elaborati in base a criteri tassativamente e preventivamente stabiliti, **fino ad un massimo di 16 punti** per ogni risposta fornita.

Occorre precisare inoltre che la scala di riferimento elaborata per la correzione degli elaborati scritti, prevede anche una graduazione dei differenti livelli di valutazione, contemplando la possibilità di applicare punteggi in forma decimale.

La progressione dei punteggi prevista per la correzione degli elaborati è stata completamente omessa, nella parte in cui sarebbe stato legittimo applicare, a seconda del livello di preparazione riscontrato per ogni singolo candidato, un punteggio rispettivamente di 4, 8, 12 e 16 punti.

Sulla base di quanto argomentato, è palese l’illegittimità delle valutazioni applicate all’elaborato della Prof.ssa Tamborino, nella parte in cui le è stata

erroneamente assegnata una votazione pari a 0 al quesito n. 5), per meri motivi tecnici di sistema non dipendenti dall'operato della docente.

2) MANCATO SALVATAGGIO AUTOMATICO DELLA RISPOSTA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: DPR 487/1994 E LEGGE 241/1990 – ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE – CONTRADDITTORIETA' – ARBITRARIETA' – ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA – CARENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO ART. 97 COST .

Nel Bando di concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici, non è stata poi prevista alcuna tipologia di clausola di salvaguardia per i casi in cui si potessero riscontrare malfunzionamenti del sistema o interruzioni momentanee del servizio.

A norma dell'art. 8, comma 7, del Bando *“La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali **il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento**”*.

Tale formulazione letterale non poteva assolutamente essere oggetto di equivoci, prevedendo chiaramente l'acquisizione automatica delle risposte allo scadere del tempo, attribuendo esclusivamente al *software* la funzione di dirigere l'intera procedura concorsuale.

Le modalità di espletamento della prova, interamente *“computer based”*, permettevano al candidato, dopo aver dato una risposta ad un quesito, di tornare alle risposte precedenti attraverso una apposita funzione riepilogativa di quanto elaborato fino a quel momento, consentendo in tal modo al candidato di intervenire mediante rimozione o modifica di alcune parti delle risposte già fornite.

Contrariamente a quanto indicato dal Bando, al termine del tempo concesso per l'espletamento della prova scritta, il sistema subiva un arresto improvviso ed automatico, non permettendo ai candidati di visualizzare sullo

schermo la prova effettuata, la quale veniva visionata dagli stessi soltanto all'esito della pubblicazione degli elaborati corretti.

E' evidente che, soltanto in tale momento, i candidati venivano resi edotti della mancata memorizzazione della risposta a determinati quesiti, sui quali stavano ancora lavorando nel momento della conclusione della prova.

Tali irregolari modalità di svolgimento della prova sono state rese note peraltro anche alla stessa Amministrazione da parte di alcuni candidati che, oltre a chiedere l'intervento di tecnici in sede di esame, rendevano successivamente nota al MIUR la presenza di irregolarità del sistema informatico.

Il programma predisposto dall'Amministrazione, non solo non prevedeva il salvataggio automatico della prova, ma neanche disponeva la memorizzazione delle risposte già fornite, in contrasto con quanto ritualmente previsto per i software utilizzati in sede di svolgimento di prove concorsuali.

In particolare, come compiutamente esposto nella "*Relazione Tecnica*" del Professore Straordinario di Informatica Giuridica Antonio Cilli (**doc. 9**), nello svolgimento della prova computerizzata in oggetto sono state riscontrate una serie di incongruenze rispetto agli standard previsti tassativamente dal D.P.C.M. 13.11.2014 (**doc. 10**).

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del citato decreto, infatti, "*Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione*".

Tale immodificabilità non è stata assolutamente garantita, come comprovato dal fatto che, nella fase di "*duplicazione del documento informatico (da memoria del PC al supporto Usb)*", non sono stati utilizzati metodi e tecniche atte ad assicurare l'immodificabilità del documento, che doveva essere garantita a norma dell'art. 6 del citato Decreto "*mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei*

documenti o attraverso la certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia".

Tali irregolarità consistenti nella mancata garanzia della intangibilità del documento informatico, si aggiungono a quelle già note dell'omesso salvataggio dello stesso in tutte le fasi della prova scritta.

È inoltre paradossale che il MIUR abbia utilizzato, in tale procedura di reclutamento, il medesimo software predisposto per lo svolgimento del concorso ordinario del 2016, sul quale sono state sollevate numerose illegittimità confermate da questo Ill.mo Tribunale.

In tal modo, le operazioni di verifica e di acquisizione delle risposte in caso di irregolarità o malfunzionamenti avrebbero dovuto determinare un sistema di salvataggio automatico delle risposte, come chiaramente indicato nella parte citata del Bando diretta a garantire l'acquisizione di quanto fornito dai candidati.

L'Amministrazione ha, invece, introdotto una modalità di salvataggio poco chiara ed oltretutto incoerente con quanto espresso dall'art. 8 comma 7 citato, indicando sommariamente sullo schermo la dicitura *"salva e procedi"*.

Le irregolarità del sistema sono state altresì evidenziate nella "Relazione illustrativa del Software Cineca Gestione concorso Dirigenti Scolastico 2017" (**doc. 11**) la quale, tra le altre, ha rilevato la seria criticità della mancanza della funzione Autosave, che *"pertanto non garantisce la permanenza ed integrità dei dati nelle fasi di modifica e aggiornamento degli stessi (modifica quesito). La funzione Autosave è in molte applicazioni, essa salva automaticamente un documento aperto, contribuendo a ridurre il rischio o l'impatto della perdita di dati in caso di arresto o blocco, anche non esplicitamente evidenti. L'autosaving viene in genere eseguito in intervalli predeterminati o prima che un task di modifica complesso sia iniziato. Tradizionalmente è stato visto come una funzionalità per proteggere i documenti in un'applicazione o un guasto del sistema. La presenza della funziona di autosave avrebbe evitato la mancata*

memorizzazione dell'ultimo quesito allo scadere della prova, come segnalato da molti concorrenti. Tra le altre cose la presenza dei comandi conferma e procedi e l'assenza del comanda salva ha indotto in errore molti candidati che hanno constatato la mancata registrazione di alcune domande, come già successo nel concorso Docenti 2016 (a tal proposito si segnala la sentenza del Tar Lazio n° 12745/2016)".

Qualora il sistema avesse posto correttamente in essere una modalità di salvataggio in caso di irregolarità o di malfunzionamenti informatici, la ricorrente avrebbe potuto avere accesso alla prova orale in oggetto e non sarebbe stata così privata del risultato relativo alla prova scritta utilmente conseguito.

In tal senso, deve essere precisato che le conseguenze del malfunzionamento del sistema non possono essere attribuite al privato cittadino, il quale si troverebbe così discriminato rispetto a tutti gli altri aspiranti partecipanti al concorso pubblico in netta violazione dell'art. 51 della Costituzione che sancisce che *"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge"*.

Va altresì precisato che il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, D.P.R. 487/1994, art. 3, le cui disposizioni sono direttamente applicabili alla procedura concorsuale in esame in quanto espressamente richiamate nell'epigrafe del bando di concorso e l'art. 3 della legge 241/1990, impongono l'adozione di provvedimenti motivati che diano conto dei *"presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione"*, requisiti che ovviamente non sono riscontrabili nel messaggio generato in automatico dal sistema.

Nel caso che ci occupa, non può di certo rappresentare un valido motivo di esclusione dalla prova orale l'omesso salvataggio imputabile all'Amministrazione e di conseguenza la mancata attribuzione di una votazione all'ultimo quesito, dovuta ad una mera irregolarità tecnica del sistema non dipendente dalla ricorrente.

Come ha avuto già modo di sostenere la Giurisprudenza amministrativa in materia, è illegittima l'esclusione di un partecipante ad un concorso di peso da *“difetto di funzionamento del software fornito in dotazione ai candidati per lo svolgimento della prova scritta, il quale non contemplava la funzione di salvataggio automatico dei documenti, né la necessità di procedere ad un salvataggio manuale delle risposte fornite ai quesiti”*.

È infatti comprovato che ***“il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio. Il ricorso va dunque accolto con assorbimento delle residue meno trancianti censure ed annullamento della non ammissione del Dott. [...] alla prova orale. Certo, non sfugge al Collegio che non ha fornito prova alcuna il ricorrente che la risposta al quesito n. 2 da lui elaborata fosse corretta e come tale generatrice di utile punteggio. Ragion per cui l'effetto conformativo conseguente alla presente sentenza consiste nell'obbligo da parte della commissione, in diversa composizione, di far ripetere al [...], entro quindici giorni dalla notifica della presente Sentenza, la risposta all'ultimo quesito, previa assegnazione di un tempo congruo, proporzionato al numero delle altre domande.”*** (doc. 12: Sentenza Tar Lazio n. 2513/2017).

L'illegittima esclusione subita dalla ricorrente deve essere dunque verificata da questo Ill.mo Tribunale, al fine di confermare quanto in tale sede dedotto, e cioè che la mancata ammissione della Prof.ssa Tamborino alla prova orale è stata determinata esclusivamente da problemi tecnici che hanno impedito il salvataggio dell'ultimo quesito.

Pertanto, l'unica possibilità che può essere riconosciuta alla ricorrente in tale fase, è quella di ripetere la prova scritta, in relazione allo svolgimento del quesito n. 5) non salvato dal software messo a disposizione dall'Amministrazione, come contemplato già dal TAR Lazio nella sentenza citata.

A ciò deve aggiungersi il fatto che i verbali e le prove di cui si discute sono provvedimenti amministrativi e, come tali, devono essere annullati in quanto carenti sia del punteggio attribuito al quesito n. 5) sia della motivazione sulla non attribuzione della votazione suddetta.

Il difetto o l'assenza assoluta di motivazione dell'atto amministrativo, secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato, impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della Pubblica Amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 cost. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 04/09/1996, n. 1009).

Ciò è accaduto nel singolo caso di specie, in quanto la ricorrente non è stata messa in condizione di comprendere le motivazioni della sua esclusione dalla prova orale, avendo soltanto potuto prendere visione dell'attribuzione del punteggio di 0,00 all'ultimo quesito.

Deve inoltre precisarsi che il documento contenente la prova scritta del quale la ricorrente ha preso visione non può soddisfare i requisiti minimi di motivazione, in quanto non sono state espressamente indicate le ragioni sottese all'errata attribuzione del punteggio indicato.

Secondo il Consiglio di Stato (Sez. VI, 31/01/2011, n. 702) *“La valutazione tecnico — discrezionale — quando conduce all'esclusione di un candidato da un concorso — è di per sé insindacabile quando sia basata su una adeguata istruttoria e su una motivazione che abbia esplicitato le ragioni per quali non siano ravvisabili i presupposti per la relativa partecipazione; se vi è una inadeguata valutazione delle circostanze, sono ravvisabili profili di eccesso di potere”*.

Unitamente a ciò, il provvedimento di esclusione dal concorso nei confronti della Prof.ssa Tamborino è stato emesso in palese violazione del principio del *favor participationis*, in quanto contrastante con l'art. 97 Cost. e artt. 1, 3 e ss. della legge 241/1990 (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 19/11/2013, n. 2342).

Da ultimo, occorre segnalare che già l'III.Mo T.A.R. adito, con sentenza n. 9127 del 2017 (**doc. 13**) ha accolto un ricorso di un docente che si è trovato in una situazione non dissimile rispetto alla odierna ricorrente, stabilendo che *“..considerato che il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto, da un lato, non emerge con evidenza dal provvedimento impugnato quale sia stato il motivo esatto sulla base del quale l'amministrazione ha proceduto all'esclusione di parte ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi e, dall'altro, il ricorrente ha adeguatamente comprovato in atti di avere seguito le istruzioni dettate al riguardo da parte dell'amministrazione ai fini del controllo della propria domanda di partecipazione e della sua conferma, la quale amministrazione, con la costituzione di mera forma priva di effettive difese, non ha, nella sostanza, contestato quanto dedotto in ricorso”*.

Sulla base di quanto argomentato, risultando evidente lo svolgimento della prova scritta da parte della candidata in maniera conforme alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, è necessario verificare la sussistenza di una anomalia nel funzionamento del sistema informatico tale da determinare l'errata attribuzione della votazione alla ricorrente.

3) DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELLA CORREZIONE DEGLI ELABORATI: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: DPR 487/1994 E LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/01 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – ECCESSO DI POTERE – DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

La procedura concorsuale in oggetto è stata altresì caratterizzata da una evidente disparità di trattamento tra i diversi candidati nella fase di correzione degli elaborati.

In particolare, il comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/01 sancisce, nell'ambito delle procedure di selezione per il reclutamento del personale, che le stesse *“si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e **modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità** e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di **meccanismi oggettivi e trasparenti**, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle **pari opportunità** tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano*

rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Nel caso di specie, il parametro di correzione utilizzato dalle diverse Sottocommissioni non è risultato conforme ai suindicati principi, in quanto sono stati illegittimamente utilizzati una serie di parametri di valutazione che mal si conciliano con il principio di uguaglianza nell’accesso al pubblico impiego.

Ciò è comprovato dai verbali di correzione e valutazione relativi alla Sottocommissione n. 30 istituita presso la Regione Sardegna (**doc. 14**), nella quale è stata effettuata la modifica di *“alcuni errori materiali sugli elaborati [...] procedendo alla relativa correzione”*.

In particolare, la modifica che è stata effettuata in tale sede consisteva in una seconda valutazione all’esito della quale *“la commissione ha proceduto, inoltre, alla rilettura di tutti gli elaborati e ha ritenuto, all’unanimità, di procedere alla rivalutazione dei seguenti scritti [...], anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua”*.

Ebbene, è evidente che l’Amministrazione ha violato altresì il principio di parità di trattamento, avendo arbitrariamente applicato una modalità differenziale di correzione soltanto a determinati elaborati, criterio in palese violazione con i principi posti a tutela del pubblico impiego.

ISTANZE ISTRUTTORIE AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 12 DEL
CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO.

Tenuto conto di quanto sinora argomentato, al fine di conoscere se la griglia di valutazione prodotta risulti effettivamente abbinata all’elaborato scritto svolto dalla ricorrente, e considerato che l’esame dei predetti documenti appare determinante ai fini del decidere anche nella fase di discussione collegiale dell’istanza cautelare, si chiede sin d’ora al Ministero resistente che, nel

costituirsì, depositi o comunque renda immediatamente disponibile la seguente documentazione, ovvero che codesto Ill.mo Tribunale ne ordini l'esibizione:

- i verbali d'aula contenenti le operazioni di correzione e l'indicazione precisa del momento in cui è stato sciolto l'anonimato e si è provveduto all'abbinamento delle griglie di valutazione agli elaborati scritti svolti.

- i cartoncini di abbinamento che venivano firmati dai candidati, al fine di verificare la trasparenza delle operazioni concorsuali;

- il codice sorgente ("algoritmo") che gestisce il software per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui è causa, essendo questo atto amministrativo informatico soggetto alle garanzie partecipative del privato cittadino (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 22 marzo 2017 n. 3769), nonché il provvedimento del MIUR con il quale tale software è stato adottato;

- qualsiasi dato e/o documento informatico generato e/o utilizzato nel corso della procedura concorsuale (ivi compresi, i file di log generati dagli applicativi; i file delle prove concorsuali dei ricorrenti; i file e i database relativi alle operazioni di attribuzione degli elaborati ai candidati; i file e i database delle operazioni di assegnazione delle prove alle Sotto-Commissioni);

- gli scatoloni e plichi firmati dal Comitato di Vigilanza, contenenti le buste internografate, la chiavetta USB ed i verbali d'aula, relativi alle prove scritte dei ricorrenti e il relativo verbale di consegna degli stessi agli Uffici Scolastici Regionali al termine della prova scritta;

- il verbale della Commissione esaminatrice con il quale sono state assegnate le prove alle singole Sottocommissioni per l'attività di correzione e formulazione dei giudizi;

- i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il MIUR ha approvato i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento predisposti dal Comitato tecnico-scientifico.

In attesa della produzione e della ostensione degli atti, appare prevalere l'esigenza cautelare di far concorrere la ricorrente alla prova orale del concorso

in epigrafe, possibilità prevista dall'art. 55 comma 8 c.p.a. secondo cui “..il Collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione”.

Ai sensi dello stesso art. 55, comma 12, “..in sede di esame della domanda cautelare il Collegio adotta, su istanza di parte i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio”.

Tenuto conto dei motivi di censura dedotti con il presente ricorso con particolare riferimento alla mancanza della risposta alla domanda numero 5) e considerata l'urgenza di acquisire la relativa documentazione nonché per assicurare la completezza dell'istruttoria documentale, si chiede all'III.Mo Tribunale adito di ordinare, ai sensi dell'anzidetto art. 55, comma 12, la produzione dei verbali d'aula da cui si possa esaminare la rispondenza alle norme di legge dell'operato della Commissione di esame nei giorni in cui si è riunita per la correzione delle prove scritte del concorso relativo al reclutamento dei Dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -
ROMA

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D.L. 2/7/2010 N. 104

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'III.Mo Presidente del T.A.R. Lazio di ammettere, con decreto *inaudita altera parte*, la ricorrente ad essere ammessa

con riserva alla prova orale del concorso in epigrafe per il reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni Scolastiche Statali.

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE MONOCRATICO.

Quanto all'ammissibilità con riserva al concorso pubblico in presenza di una procedura viziata nel suo complesso, tale rimedio dell'ammissione consente al Giudice di pronunciare una misura cautelare i cui effetti pratici sono di tutta evidenza, ma che non comporta, dal punto di vista della funzione giurisdizionale, la sostituzione in un'attività di tipo valutativo discrezionale e che sostanzialmente lascia salvo il potere decisionale dell'Amministrazione.

Tenuto conto del sintetico giudizio ottenuto dalla ricorrente alle prove scritte consistito nel mancato salvataggio dell'ultimo quesito e che alla domanda non salvata la Prof.ssa Tamborino avrebbe potuto ottenere un punteggio tale da risultare idonea allo svolgimento della prova orale conseguendo la votazione di 70,00/100, appare verosimile il grave ed irreparabile danno subito dalla docente da tale esclusione alla procedura concorsuale.

Si deduce altresì l'ulteriore pregiudizio all'interesse pubblico che, in caso di mancata ammissione alla prova orale della ricorrente, priverebbe l'Amministrazione di una Dirigente valida e preparata.

D'altro canto, se l'ammissione con riserva costituisce il migliore strumento per soddisfare (ancorché con provvisorietà di effetti) l'interesse della ricorrente a partecipare alle fasi successive del procedimento, essa al tempo stesso salvaguarda, dal punto di vista dell'interesse pubblico di cui è portatrice l'Amministrazione, quel principio di continuità che caratterizza i procedimenti in questione, oltre al più generale principio di economicità dell'azione amministrativa.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da

determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto e la circostanza che, ai fini della effettività delle tutela cautelare richiesta, le prove orali del concorso non si sono ancora concluse.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione ad essere ammessa alla prova orale, con la conseguente impossibilità di vincere il concorso.

Roma, 23.05.2019

Avv. Domenico Naso

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Con la presente richiesta si chiede la conferma dell'eventuale provvedimento cautelare monocratico concesso, ovvero l'accoglimento della presente istanza cautelare collegiale.

Circa i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* già si è detto.

Pertanto si chiede l'accoglimento del ricorso con ordine alla P.A. di consentire alla ricorrente di sostenere le prove orali del concorso, nonché ordinando all'Amministrazione – qualora ritenuto dal Collegio – di far ripetere alla ricorrente la prova scritta in relazione al quesito che non risulta salvato e di provvedere alla correzione della prova adottando i criteri utilizzati dalle Commissioni esaminatrici.

Roma, 23.05.2019

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare previa suspensiva i provvedimenti impugnati ed in ogni caso,

IN VIA PRINCIPALE

- **Nel merito**, accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati, accogliere il ricorso ordinando all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente a ripetere la prova scritta limitatamente al quesito non salvato, previa ammissione alla prova orale del concorso.
- **In via istruttoria**, si chiede ai sensi dell'art. 55, commi 8 e 12 che sia ingiunto alla Commissione di esame di depositare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale in oggetto, ivi compresi i talloncini di identificazione e di abbinamento che venivano firmati dai candidati, al fine di riscontrare la effettiva attribuibilità dell'elaborato alla ricorrente nonché di tutti verbali d'aula contenenti la verbalizzazione delle correzioni, per la verifica della sussistenza delle criticità sopra denunciate.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

* * * * *

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Decreto Dipartimentale MIUR 27.03.2019 n. 395;
2. D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;
3. Verbale delle operazioni di correzione e di valutazione;
4. Scheda di valutazione;
5. Copia dell'elaborato scritto;
6. "Quadro di riferimento della prova scritta" redatto dal Comitato Tecnico-scientifico e griglia di valutazione;
7. Sentenza TAR Lazio n. 551/2019;
8. Sentenza TAR Lazio n. 5867/2019;
9. Relazione Tecnica del Prof. Antonio Cilli;
10. D.P.C.M. 13.11.2014;

11. Relazione illustrativa del Software Cineca;
12. Sentenza Tar Lazio n. 2513/2017;
13. Sentenza Tar Lazio n. 9127 del 2017;
14. Verbal di correzione e valutazione relativi alla Sottocommissione n. 30 istituita presso la Regione Sardegna;
15. Copia pagamento contributo unificato F24.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 23.05.2019

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di partecipazione con riserva alle prove orali del concorso al quale hanno partecipato numerosi candidati che risultano inclusi dell'elenco degli ammessi alle prove orali impugnato;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti i docenti che hanno superato la prova scritta del concorso a dirigente scolastico.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per il ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici*

proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";*

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

- nei confronti di tutti i docenti che hanno superato le prove del concorso a posti di dirigente scolastico – attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del ricorso che precede.

Roma, 23 maggio 2019

Avv. Domenico Naso

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Domenico Naso in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 403/2004 rilasciata il 10 giugno 2004, ho notificato per conto della ricorrente il ricorso che precede a:

CRON.CO /2019

1) Ministero Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro *pro tempore* – Sotto Commissione d'esame per il concorso a posti di Dirigenti Scolastici in persona del Presidente, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, ivi trasmettendone copia per mezzo raccomandata A.R. n. spedita dall'Ufficio Postale di Roma-13 in data corrispondente a quella del timbro postale;

2) Francesco Di Girolamo, domiciliato in Magliano de' Marsi (AQ), alla Via Antrosano n. 21 (67062) ivi trasmettendone copia per mezzo raccomandata A.R. n. spedita dall'Ufficio Postale di Roma-13 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Roma, 23 maggio 2019

Avv. Domenico Naso

